TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 10

In casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio, sempreche' gli agenti diplomatici dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti, in seguito a dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nell'articolo precedente.

Le autorita' giudiziarie e gli agenti diplomatici del Paese che intende chiedere la estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia per l'Italia e al Ministero delle relazioni interne per il Venezuela.

L'arrestato sara' rimesso in liberta' provvisoria se entro 100 giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti di cui all'articolo precedente.

Il detto termine sara' di giorni 120 quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it